



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

21130/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Azione di responsabilità
verso l'amministratore
art. 2395 c.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo VITRONE - Presidente -

Dott. Renato RORDORF - Consigliere -

Dott. Renato BERNABAI - Rel. Consigliere -

Dott. Luciano PANZANI - Consigliere -

Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere -

R.G.N. 24785/04

Cron. 21130

Rep. 5484

Ud. 20/06/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BERNARDI BRUNA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 14/A, presso l'avvocato
GAMBINO AGOSTINO, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

MOET HENNESSY ITALIA S.P.A., in persona
dell'Amministratore delegato pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA PIAZZA DEL RISORGIMENTO 59, presso
l'avvocato ILARIA SMEDILE, rappresentata e difesa
dall'avvocato FALLICA GIUSEPPE, giusta procura speciale
in calce al controricorso;

2008

1524




- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1397/03 della Corte d'Appello di
VENEZIA, depositata il 02/10/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2008 dal Consigliere Dott. Renato
BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MASSIMO RANIERI,
per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 23 novembre 1998 la MOET HENNESSY ITALIA s.p.a., già Claretta & c. s.p.a., conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso la signora Bernardi Bruna per sentirla condannare al risarcimento dei danni, determinati in lire 1.012.706.200, per aver occultato e travisato la reale situazione economica della C.G. s.r.l., di cui era amministratrice unica, inducendo l'attrice ad eseguire una fornitura di bottiglie di champagne per il prezzo concordato di Lit 799.404.000, sulla base dell'ordine scritto 2 settembre 1994, dopo aver inviato copia di tre bonifici bancari, successivamente revocati, prima dell'incasso, a consegna della merce avvenuta. Esponeva che nel giudizio promosso, dalla C.G. s.r.l., per inadempimento di una pretesa seconda fornitura essa aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna al pagamento del prezzo insoluto, ottenendo dapprima un'ordinanza ingiuntiva, ex art. 186 per cod. proc. civile, e poi una sentenza che rigettava la domanda attrice e accoglieva la riconvenzionale. La successiva azione esecutiva aveva peraltro avuto esito negativo, dopo che la società debitrice aveva trasferito altrove la sede. Chiedeva quindi l'accertamento di responsabilità, in via principale ex art. 2395, o in via subordinata ex art. 2394 cod. civ., con conseguente condanna alla reintegrazione del patrimonio sociale.

Costituitasi ritualmente, la Bernardi eccepiva il giudicato penale di assoluzione dal delitto di truffa, di cui all'art. 640 codice penale, formatosi sulla sentenza 17 giugno 1998 del Pretore di Treviso - sez. distaccata di Montebelluna; e in subordine, la

sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. e 75, terzo comma, cod. proc. penale, in attesa della decisione sull'impugnazione, ai soli fini civili, della Moet, costituitasi parte civile.

Nel merito, assumeva essere intercorso un contratto di vendita relativo a due partite di merce, di cui solo la prima consegnata; e di aver quindi revocato i bonifici bancari a causa dell'inadempimento dell'obbligo di consegna della seconda partita.

Con sentenza 23 Febbraio 2000 il Tribunale di Treviso dichiarava Bernardi Bruna responsabile, ai sensi dell'art. 2395 cod. civile, e la condannava al risarcimento dei danni, liquidato in Lit 834. 539. 000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 5 ottobre 1994 al saldo; nonché alla rifusione delle spese di giudizio.

Con sentenza 2 Ottobre 2003 la Corte d'appello di Venezia rigettava il gravame della Bernardi, che condannava al rimborso delle spese processuali.

Motivava

- che nessuna efficacia preclusiva esercitava il giudicato penale di assoluzione dal reato di truffa in ordine all'accertamento della responsabilità ex articolo 2395 cod. civ., che poteva essere anche colposa;

- che era ammissibile il cumulo dell'azione di condanna verso la società da inadempimento del contratto e di responsabilità verso il suo amministratore, in presenza di un comportamento antiggiuridico di quest'ultimo in rapporto di nesso causale con il danno ingiusto, diretto provocato al terzo creditore;

- che, nella specie, era evidente la responsabilità, quanto meno per colpa, dell'ex amministratrice signora Bernardi, che, seppure non avesse avuto intenzione di ingannare l'allora Claretta

s.p.a., era comunque a conoscenza delle disastrose condizioni patrimoniali della società da essa rappresentata - dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 15 dicembre 1999 - allorché aveva ordinato la merce, ben sapendo che non sarebbe stata pagata: a nulla rilevando le successive dimissioni rassegnate in data 5 Dicembre 1994,

- che infatti la Bernardi aveva inviato copia dei bonifici, prima di ottenere la consegna della merce, all'evidente scopo di assicurare la venditrice del pagamento, così da indurla ad effettuare la consegna;

- che la responsabilità, di natura extracontrattuale, della Bernardi era sorta non al momento dell'inadempimento della società, bensì durante le trattative prenegoziali.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione la signora Bernardi con atto notificato il 16 Novembre 2004, ulteriormente illustrato con successiva memoria.

Deduceva la violazione delle norme e dei principi in materia di terzietà ed imparzialità del giudice e in particolare degli articoli 111 della Costituzione e 132 cod. proc. civile, perché la sentenza d'appello aveva in realtà riprodotto testualmente, parola per parola, la comparsa conclusionale della Moët Hennessy s.p.a. Inoltre, censurava la falsa applicazione degli articoli 2395 cod. civ. e 652 e 654 cod. proc. pen. perché la Corte d'appello di Venezia non aveva indicato quali fatti giustificassero la responsabilità per illeciti compiuti nella fase delle trattative, diversi dall'inadempimento della società: tanto più che era stato accertato in sede penale che il contratto era stato stipulato verbalmente il 24 agosto 1994 e tutti gli avvenimenti successivi, incluso l'invio dell'ordine e dei bonifici,

nonché la revoca di questi ultimi, appartenevano alla fase dell'esecuzione: come tale, imputabile alla sola società. Trattandosi di fatti materiali, il loro accertamento nel processo penale era vincolante nel successivo giudizio civile. La Corte d'appello di Venezia, infine, non aveva neppure indicato le prove dalle quali si potesse evincere lo stato di dissesto della società, escluso dall'invio dei bonifici vistati dalle banche: non potendo tale accertamento considerarsi suffragato dai pignoramenti negativi eseguiti vari anni dopo. Da ultimo, appariva nuovo, e quindi inammissibile, l'addebito di responsabilità a titolo di colpa grave, anziché di dolo, con violazione dell'articolo 345 cod. proc. civile.

Resisteva con controricorso la Moët Hennessy s.p.a.

All'udienza del 20 giugno 2008 il Procuratore generale e il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con motivo formalmente unico, ma di contenuto articolato, il ricorrente deduce innanzitutto la violazione delle norme e dei principi in materia di terzietà ed imparzialità del giudice e in particolare degli articoli 111 della Costituzione e 132 cod. proc. civile,.

Il motivo è infondato.

La violazione del dovere di imparzialità del giudice si verifica allorché l'adesione alla tesi sostenuta da una parte non dipenda da convincimento autonomo, raggiunto sulla scorta dell'esame obiettivo delle risultanze istruttorie, bensì riveli carattere

preconcetto o comunque acritico, in assenza di vaglio accurato e approfondito delle ragioni *hinc et inde* prospettate. Il fatto poi che la motivazione - che è atto successivo alla decisione - ripercorra più o meno pedissequamente l'iter argomentativo seguito in una comparsa conclusionale non è, di per sé solo, sintomatico del vizio dedotto, potendo dipendere dalla condivisione della tesi difensiva e conseguire, pur sempre, ad autonomo apprezzamento; pur potendosi convenire sull'antiestetico difetto di rielaborazione stilistica e formale dell'iter argomentativo in sede di estensione. Dirimente resta, comunque la completezza della motivazione, che non si può negare, nella specie, alla luce della disamina di tutti gli elementi essenziali della fattispecie, pur in assenza di specifica risposta agli argomenti addotti a sostegno della contrapposta tesi difensiva, che non è obbligo del giudice confutare, uno per uno, specificamente.

Con ulteriore doglianza la Bernardi censura la falsa applicazione degli articoli 2395 cod. civ. e 652 e 654 cod. proc. pen. perché la Corte d'appello di Venezia non avrebbe indicato quali fatti giustificassero la responsabilità per illeciti compiuti nella fase delle trattative, diversi dall'inadempimento dalla società: in tal modo, disattendendo l'accertamento dei fatti operato nel giudizio penale, conclusosi con l'assoluzione dall'imputazione di truffa "perché il fatto non sussiste".

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'art. 2395 cod.civile, a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori ha introdotto un'azione individuale del socio o del terzo, i quali hanno diritto al risarcimento del danno subito ove

siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Ne consegue che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi (Cass., sez.1, 16 Marzo 2001, n.3843; Cass., sez.1, 28 Febbraio 1998, n.2251; Cass., sez. 2, 21 Maggio 1991,n.5723). L'avverbio "*direttamente*" delimita infatti l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 e nel contempo la differenza dalle altre azioni, valendo ad escludere che l'inadempimento della società e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità. A riprova dell'assunto è la riconosciuta natura aquiliana di quest'ultima; a differenza dell'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che può essere invece promossa solo in forza di una specifica deliberazione dell'assemblea, proprio in considerazione della natura contrattuale della responsabilità verso la società.

Il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità ex art. 2395 importa un esame rigoroso del nesso di causalità adeguata tra il pregiudizio subito dal creditore ed il comportamento dell'amministratore, così come in generale in ogni ipotesi di tutela aquiliana del credito.

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Venezia ha ancorato l'accertamento di responsabilità dell'amministratrice all'omissione di quelle cure e cautele che ciascuno è tenuto ad adottare negli

ordinari rapporti della vita commerciale e nell'astensione da un'attività che un amministratore di società avrebbe dovuto compiere, alla luce delle disastrose condizioni patrimoniali della società che ella doveva conoscere (disdire tempestivamente la merce ordinata, o restituirla, una volta consegnata).

Nel fare questo, ha però disatteso la ricostruzione dei fatti operata in sede penale.

La sentenza 17 Giugno - 27 Luglio 1998 del Pretore di Treviso, sez. distaccata di Montebelluna aveva, infatti, positivamente escluso *"una partecipazione giuridicamente rilevante alla vicenda contrattuale della Bernardi che non risulta aver preso parte attiva alle trattative all'esecuzione del contratto..."*. L'inequivoca portata esimente di tale statuizione esclude che il comportamento della Bernardi possa essere soggetto a riqualificazione quale illecito civile nei termini rilevanti ex art. 2395 codice civile. Non si tratta, infatti, solo di una valutazione di anti-giuridicità, o no, che può essere, in effetti, difforme nei due giudizi, in considerazione della diversa prospettiva e delle distinte finalità cui essi sono finalizzati; bensì della radicale negazione di qualsiasi attività precontrattuale, e perfino esecutiva, della Bernardi, tale da poter determinare, in via diretta, il danno della creditrice. Viene dunque negato, in radice, un elemento essenziale della fattispecie, al termine di un accertamento condotto con la dovizia di mezzi istruttori e l'incisività proprie del processo penale.

In questo senso, quindi, mentre non sarebbe dirimente la definizione di inadempimento civile attribuita dal Pretore di Treviso alla fattispecie al suo esame - giacché questa aveva riguardo solo alla contrapposta configurabilità del fatto come reato specifico di

truffa, caratterizzato da artifici e raggiri (art. 640 cod. pen.), che non esaurisce, di per sé, la gamma degli atti illeciti, anche colposi, produttivi di danno risarcibile ex art. 2395: con la conseguenza che vi sarebbe tuttora spazio per un difforme accertamento di responsabilità civile - resta invece del tutto preclusa dall'accertamento dei fatti storici sopra citato la possibilità di ricostruire in termini difformi la condotta della Bernardi nella fase giuridicamente rilevante delle trattative e della stipulazione del contratto. Mentre, resta irrilevante, ai fini che qui interessano, la fase postnegoziale attinente all'inadempimento dell'obbligazione del prezzo.

In conclusione, la decisione della Corte d'appello di Venezia appare in inammissibile contrasto con il giudicato penale sulla materialità dell'azione scrutinata(art.652 cod. proc. pen.).

Il ricorso dev'essere dunque accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.).

La particolare complessità e incertezza della fattispecie giustificano la compensazione integrale delle spese dei tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.

Roma, 20 Giugno 2008

IL PRESIDENTE

Mgo Vitelloni

IL REL. EST.

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto

Depositato in Cancelleria
- 5 AGO, 2008

il _____
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto